



Decreto Dirigenziale n. 87 del 31/03/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 8 - UOD Politica del farmaco e dispositivi

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI SAN MARCELLINO (CE) - 3^a SEDE FARMACEUTICA URBANA
RICONOSCIMENTO TITOLARITA' AL COMUNE DI SAN MARCELLINO - GESTIONE
AFFIDATA ALLA SOCIETA' MISTA PUBBLICO PRIVATO " SAUS SERVICE S.R.L.".

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che, con nota prot. 968693 del 19.11.2008, indirizzata ai Sindaci dei Comuni della Regione Campania, alle AA.SS.LL. e agli Ordini Provinciali dei Farmacisti, il Settore Farmaceutico dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria della Regione Campania dava avvio al procedimento finalizzato alla revisione della Pianta Organica delle farmacie dei comuni della Regione relativa all'anno 2008;

che, la Giunta Comunale di San Marcellino, con provvedimento n. 53 del 27.04.2009, ha deliberato di esercitare, ai sensi delle Leggi 475/68, e 362/91, il diritto di prelazione per la gestione della sede farmaceutica di nuova istituzione (sede n. 3 del Comune di San Marcellino);

che, con Decreto Dirigenziale nr. 118 del 15.12.2009, pubblicato sul BURC n. 77 del 21.12.2009, in ambito di revisione della P.O. delle farmacie relative all'anno 2008, preordinata al potenziamento del servizio di assistenza farmaceutica, in applicazione del criterio demografico, ed essendosi verificato i presupposti e le condizioni, ai sensi dell'art.1 della L. nr. 475/1968, come modificato dalla L. nr. 362/1991, è stata istituita la 3^a sede farmaceutica per il Comune di San Marcellino (CE);

che, il suddetto Comune, con successiva deliberazione di Giunta n. 25 del 08.03.2010, approvava anche le perimetrazioni delle tre zone farmaceutiche esistenti sul proprio territorio, denominate, rispettivamente, Centro, Rione Santa Croce e Rione Casapesenna;

che, con successiva deliberazione n. 11 assunta in data 27.04.2010, vista la nota prot 0538240 del 18.06.2009, del Settore T.A.P. Assistenza Sanitaria di Caserta, considerata la volontà espressa dalla Giunta Comunale di esercitare il diritto di prelazione riguardo alla farmacia 3^a sede con deliberazione n. 53 del 27.04.2009 ed in riferimento a quanto stabilito dagli artt. 9 e 10 della legge 475/68 e art. 10 della legge 362/91, invitava la Amministrazione Comunale ad attivare le procedure consequenziali preordinate alla scelta della forma di gestione e alla apertura degli esercizi farmaceutici, nei modi di legge, il Consiglio Comunale autorizzava la gestione della 3^a sede farmaceutica a mezzo di una costituenda società a responsabilità limitata a capitale misto pubblico - privato per un periodo pari a 30 (trenta) anni, stabilendo di individuarla, previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica da svolgersi nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria, dando contestuale incarico al Responsabile dell'Area competente del comune di provvedere alla adozione di tutti gli atti connessi, necessari e conseguenti;

che, con Decreto Dirigenziale nr. 81 del 12.07.2010, pubblicato sul B.U.R.C. n.19 del 07.07.2010, il Settore Farmaceutico dell'A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria della Regione Campania a conclusione del procedimento di revisione della Pianta Organica delle farmacie, relativa all'anno 2010, provvedeva alla approvazione dei nuovi perimetri delle sedi, compresa la 3^a sede farmaceutica del Comune di San Marcellino (CE);

che, lo stesso Comune, con deliberazione di Giunta n. 14 del 24.02.2012, approvava lo studio di fattibilità economico finanziaria predisposto dall'Ufficio Tecnico del Comune, finalizzato alla costituzione di una società a partecipazione pubblico - privata per la gestione della terza sede farmaceutica;

che, con nota 1784 del 28.03.2012, il Sindaco del Comune di San Marcellino trasmetteva la determinazione del Responsabile Area Urbanistica e A.T. n. 28 del 24.02.2012, avendo ad oggetto " Istituzione di una sede farmaceutica comunale. Approvazione e pubblicazione bando di gara per la selezione di un socio privato per la gestione della farmacia Comunale";

che, con nota 3704 del 26.06.2012, il Sindaco del Comune di San Marcellino trasmetteva l'atto costitutivo della Società Salus Service S.r.l., nonché, verbale del C. di A. della predetta Società, con la stessa nota si chiedeva il rilascio autorizzativo per l'apertura della 3ª sede farmaceutica;

VISTE

l'istanza del Comune di San Marcellino a firma del Sindaco p.t. Avv. Pasquale Carbone, del 26.06.2012, acquisita al prot. n. 489014 del 26.06.2012 di quest'Ufficio, con la quale si chiede l'autorizzazione alla gestione dell'esercizio farmaceutico sito nell'ambito della Sede urbana n. 3ª del Comune di San Marcellino (CE);

copia dell'atto costitutivo di Società, rogato dal Avv. Raffaele Orsi, notaio in Santa Maria Capua Vetere (CE), in data 21.06.2012, Repertorio n. 107816 - Raccolta 66994, con il quale il Comune di San Marcellino, rappresentato dal Sig. Gennaro Pitocchi, nato ad Aversa il 20.09.1958, nella sua qualità di dirigente responsabile dell'Area Urbanistica ed Assetto del Territorio, e come tale legale rappresentante del Comune, in virtù del d. l.gs 267/2000 art.107 e del decreto sindacale n.3 del 09.12.2012 ed ivi domiciliato per la carica, e il dott. Francesco Mercurio, farmacista, nato il 02.03.1953 a Villa Literno (CE), c.f. MRC FNC 53C02 L844G, ed ivi residente in Via S. Tammaro n. 61, hanno costituito una Società a responsabilità limitata con denominazione sociale "SALUS SERVICE S.R.L.", con sede legale in Villa Literno (CE), alla Via San Tammaro, nr. 61;

il verbale di Consiglio di Amministrazione della Società "SALUS SERVICE S.R.L." che delibera di nominare in qualità di Consigliere delegato e Direttore tecnico – professionale della farmacia il dott. Francesco Mercurio, farmacista, nato il 02.03.1953 a Villa Literno (CE), c.f. MRC FNC 53C02 L844G,;

PRESO ATTO

che, avverso tali decreti e agli atti ad essi preordinati, connessi e conseguenti ricorrevano il dott. Maurizio Zaccariello, titolare della 1ª sede farmaceutica del Comune di San Marcellino, con ricorso R.G. 3713/2010 innanzi al TAR Campania, e il dott. Nicola Lamberti, titolare della 2ª sede farmaceutica del Comune di San Marcellino, con ricorso innanzi al TAR Campania Sez. V – R.G. 3339/2010;

che, con ulteriori motivi aggiunti al ricorso pendente innanzi al TAR Campania Sez. V - R.G. 3339/2010, il dott. Nicola Lamberti chiedeva l'annullamento, previa sospensione della determina del Responsabile dell'Area Urbanistica e A.T. del Comune di San Marcellino n.28 del 24.02.2012, con la quale veniva indetto il bando di gara per la selezione del socio privato per la gestione della farmacia comunale, di tutti gli atti ad esso preordinati, connessi e conseguenti nonché lo studio di fattibilità economico finanziario approvato con delibera di G.M. n.14 del 24.02.2010;

che, la sentenza del TAR Campania n. 01397/2013, registro generale 3339/2010 in sede giurisdizionale Sez. Vª, pronunciata sul ricorso proposto da Nicola Lamberti, contro la Regione Campania per l'annullamento della:

1. delibera n. 11 del 27.04.2010, avente ad oggetto "modalità di gestione della 3ª sede farmaceutica e costituzione di una società a responsabilità limitata, denominata Salus Service srl per la gestione della farmacia comunale";
2. decreto Dirigenziale nr. 81 del 12.07.2010, con cui il Dirigente del Settore Farmaceutico dell'A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria della Regione Campania ha proceduto alla revisione della Pianta Organica delle farmacie, relativa all'anno 2010;
3. determinazione del Responsabile Area Urbanistica e A.T. n. 28 del 24.02.2012, ad oggetto "Istituzione di una sede farmaceutica comunale. Approvazione e pubblicazione bando di gara per la selezione di un socio privato per la gestione della farmacia Comunale";
4. determinazione del 29 maggio 2012 n. 157 del Responsabile Area Urbanistica del comune di San Marcellino con cui veniva individuato il dott. Francesco Mercurio quale socio privato di società di gestione della farmacia comunale. Il Tribunale A.R. della campania (Sezione

- Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
5. Decreto Dirigenziale nr. 118 del 15.12.2009, con il quale il Dirigente del Settore Farmaceutico ha concluso il procedimento provvedendo all'istituzione di nuove sedi farmaceutiche, e tra esse, anche la 3^a sede farmaceutica per il Comune di San Marcellino (CE);
 6. deliberazione n. 25 del 08.03.2010, con la quale la Giunta Comunale di San Marcellino ritenendo che la terza sede farmaceutica fosse già stata istituita, approva le perimetrazioni delle tre zone farmaceutiche esistenti sul proprio territorio, denominate, rispettivamente, Centro, Rione Santa Croce e Rione Casapesenna.

che, Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Quinta, (sentenze 1392 e 1397/2013), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglieva, e, per l'effetto, annullava i provvedimenti impugnati, osservando che, in realtà, il decreto dirigenziale regionale n. 118 del 15.12.2009 è stato adottato da organo incompetente e quindi è affetto dalla corrispondente illegittimità. Affermando nel caso di specie la competenza della Giunta Regionale, in quanto organo politico titolare di attribuzioni in materia di programmazione;

che, la sentenza di che trattasi veniva impugnata innanzi al C. di S.;

che, nelle more della pronuncia del C.di S., con Delibera della Giunta Regionale n. 556 del 01.12.2014, si provvedeva alla ratifica dei provvedimenti annullati dal T.A.R. Campania relativi alla revisione della Pianta Organica delle farmacie del Comune di San Marcellino, riferite all'anno 2008 – con rimodulazione e relativa descrittiva dei nuovi perimetri della sedi – sentenza TAR CAMPANIA 1392/2013;

che, in sede di appello, venuto meno l'interesse a ricorrere, come concordato dalle parti, in quanto gli atti impugnati in primo grado sono stati superati per effetto della sopravvenuta delibera di Giunta Regionale n. 556 del 01.12.2014, il Consiglio di Stato, III sez., con sentenza 6340/2014, riuniti i ricorsi dichiarava improcedibili i giudizi per sopravvenuti difetto di interesse a ricorrere e annullava le sentenze appellate;

che, avverso la Delibera della Giunta Regionale n. 556 del 01.12.2014 e agli atti ad esso preordinati, connessi e conseguenti ricorrono innanzi al TAR Campania il dott. Maurizio Zaccariello, titolare della 1^a sede farmaceutica del Comune di San Marcellino e il dott. Nicola Lamberti, titolare della 2^a sede farmaceutica del Comune di San Marcellino;

PRESO ATTO

altresì, che, l'Ordinanza del TAR Campania n. 00712/2012, registro generale 02029/2012 in sede giurisdizionale Sez. I, pronunciata sul ricorso proposto da Carmine Carratù, Sara De Marco, Rosa De Marco, Ordine dei farmacisti della Provincia di Caserta, contro il Comune di San Marcellino per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'avviso di gara per procedura aperta "istituzione di una sede farmaceutica comunale – bando di gara per la selezione di un socio privato per la gestione della farmacia comunale" del Comune di San Marcellino con scadenza 25.04.2012, di ogni altro atto connesso e conseguente, considerato che non emerge l'irreparabilità del pregiudizio lamentato, respingeva l'istanza cautelare "ritenendo che la questione debba trovare approfondimento nella più adeguata sede di merito";

ATTESO

che la documentazione acquisita a questa U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi è idonea ed esaustiva ai fini della autorizzazione richiesta;

- il certificato rilasciato dal Comune di San Marcellino, prot. n. 1942 del 27.02.2015, con il quale si attesta che i nuovi locali da adibire a farmacia, situati alla Via Roma, nr. 150 angolo Via Lecce, meglio distinto in catasto al foglio 4, particella 289, sub particella 27, insistono

nell'ambito della propria sede farmaceutica e che l'accesso di detti locali dista oltre mt. 200 dalla farmacia più vicina e l'attività soddisfa le esigenze degli abitanti della zona;

- il certificato di igienicità, protocollo 78/15 del 27.02.2015, per l'attività di "Farmacia" dei locali prescelti rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione - U.O.P.C. – Distretto n. 19 Ambito/2 Lusciano - ASL Caserta;
- la planimetria dei locali, siti nel comune di San Marcellino (CE) alla Via Roma, nr. 150, con destinazione d'uso, a firma del Tecnico Arch. Vittorio Pagano, iscritto all'Ordine Professionale degli Architetti della Provincia di Caserta al n. 134;

RITENUTO

pertanto, ed in via provvisoria, la legittimità del riconoscimento relativo la titolarità della farmacia urbana 3^a Sede farmaceutica del Comune di San Marcellino – al Comune medesimo e la gestione della stessa alla società a responsabilità limitata mista, a prevalente capitale privato, denominata "SALUS SERVICE S.R.L.", ed in attesa del provvedimento definitivo da parte del Consiglio di Stato;

VISTO, per quanto applicabile, il R.D. n. 1706 del 30.09.1938;

VISTA la legge 02.04.68 n. 475;

VISTO, per quanto applicabile, il DPR 21.08.1971 n. 1275;

VISTO l'art. 31 dello Statuto della Regione Campania;

VISTA la L.R. 14.05.1975 n. 29;

VISTA la L.R. 05.06.1975 n. 61;

VISTA la L.R. 08.03.1985 n. 13;

VISTA la L.R. 07.12.1993 n. 44;

VISTA la legge 22.12.1984 n. 892;

VISTA la legge 08.11.1991 n. 362;

VISTA la legge 04.08.2006 n. 248;

VISTO l'art.16 L.R. n.1 del 19.01.2007;

VISTA la legge n.27 del 24.03.2012;

VISTA la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della G.R.C." pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;

VISTO il vigente Regolamento n.12/2011 e ss. mm. ii;

VISTO l'art. 6 comma 1 del citato Regolamento;

VISTA la D.G.R. n. 191/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R.C. n. 478/2012, successivamente modificata dalla D.G.R.C n. 528/2012 e dalla D.G.R.C. n. 76/2013;

VISTA la D.G.R.C. n. 479/2012 e ss.mm.ii., di approvazione del "Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta Regionale della Campania";

VISTA la D.G.R.C. n. 614/2012 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di dirigente delle strutture di Staff ai Dipartimenti, costituite con DD.G.R.C. nn. 344 e 345 del 10.07.2012 e nn. 437, 438 e 439 del 09.08. 2012;

VISTA la D.G.R.C. n. 427 del 27.09.2013 di conferimento incarichi dirigenziali e il relativo allegato "A";

VISTA la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013 con la quale è stato disposto tra l'altro il conferimento dell'incarico di responsabile della U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi;

VISTE le note prot. n. 2178/SP del 24.10.2013 e nn. 2245/SP e 2248/SP del 31.10.2013 dell'Assessore alle Risorse Umane;

VISTO il DPGR n. 284 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi;

VISTA la nota prot. n. 0126952 del 21.02.2014 Dipartimento n. 54 – Direzione Generale n. 10 ;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Unità Organica Operativa della U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal funzionario responsabile della P.O.U.C.

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

di riconoscere, in via provvisoria e nelle more delle successive determinazioni amministrative che saranno adottate in esecuzione al provvedimento definitivo ai ricorsi ammessi, al Comune di San Marcellino (CE) la titolarità della Farmacia 3^a sede farmaceutica del Comune di San Marcellino, avendo il predetto Ente esercitato il diritto di prelazione, di cui all'art.9 della L. 475/68 come risulta modificato dall'art.10 della L.362/91 e la gestione, ai sensi dell'art.113 bis primo capoverso del D.Lgs. 267/2000, alla Società a responsabilità limitata denominata "Salus Service s.r.l.", a prevalente capitale privato con sede legale in Villa Literno, alla Via San Tammaro, nr. 61, costituita tra il Comune di San Marcellino e il dott. Francesco Mercurio. L'amministrazione della costituita società è affidata ad un Consiglio di amministrazione. La direzione tecnico-professionale è data al dott. Francesco Mercurio, farmacista, nato a Villa Literno (CE) il 02.03.1953 ed ivi residente in Via San Tammaro, n.61, codice fiscale MRC FNC 53C02 L844G, iscritto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta al n. 866 dal 26.01.1986;

di subordinare l'efficacia del presente atto alla effettuazione, con esito positivo, dell'ispezione di cui all'art.111 del R.D. n.1265 del 27.07.1934, tesa ad accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire garanzia per un servizio ottimale;

di trasmettere copia del provvedimento:

- al Sindaco del Comune di San Marcellino (CE);
- all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Caserta;
- all'A.S.L. CE;

Il Dirigente
Dott. Nicola D'Alterio